

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022**  
**730/2022/R/EEL**

**MODIFICA DELLE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ**  
**540/2021/R/EEL IN MATERIA DI OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTROLLORE**  
**CENTRALE DI IMPIANTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1233<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione europea del 26 settembre 2016;
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 (di seguito: regolamento RfG – *Requirements for Generators*);
- il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016;
- il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016;
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SOGL – *System Operation Guideline*);
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea del 24 novembre 2017;
- il regolamento (EU) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: D.P.C.M. 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2009, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 264/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 628/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2020, 36/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 36/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 53/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 540/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 540/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 287/2022/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 361/2020/R/eel, e le relative osservazioni pervenute;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16) e le relative Variante V1 e Variante V2;
- la lettera della Federazione ANIE del 19 novembre 2021, prot. Autorità 43620 (di seguito: lettera del 19 novembre 2021);
- la comunicazione di Italia Solare del 15 novembre 2022;
- la lettera dell’Associazione Italiana delle Energy Service Company e degli Operatori dell’Efficienza Energetica (AssoESCO) del 25 novembre 2022;
- la lettera della Federazione ANIE del 1 dicembre 2022;
- la lettera di Elettricità Futura del 19 dicembre 2022.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità, con la deliberazione 628/2018/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato all’implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna, imprese distributrici e *Significant Grid User* (di seguito: SGU) ai fini dell’esercizio in sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (di seguito: SEN), anche tenendo conto del quadro regolatorio europeo, con particolare riferimento al regolamento RfG e al regolamento SOGL;
- tra i dati oggetto di scambio, rientrano i dati raccolti in tempo reale da impianti di produzione di energia elettrica (cd. impianti di produzione oggetto di osservabilità). Tali dati saranno utilizzati dal *Transmission System Operator* (di seguito: TSO o Terna) per alimentare un algoritmo centrale di stima della produzione in tempo reale per ciascuna fonte. Il medesimo algoritmo, basato su un approccio di tipo statistico-probabilistico, sarà alimentato, oltre che dalle misure in tempo reale degli impianti di produzione oggetto di osservabilità, anche dai dati sulla diffusione degli impianti di generazione distribuita, dai dati storici di alcune grandezze elettriche (quali

l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione connessi alle reti di bassa e media tensione e lo scambio di potenza attiva e reattiva nelle Cabine Primarie), nonché da dati metereologici;

- la disponibilità dei dati raccolti in tempo reale da impianti di produzione di energia elettrica può arrecare benefici in termini di sicurezza del SEN e di riduzione dei costi di approvvigionamento delle risorse per l'erogazione dei servizi di dispacciamento nonché di evoluzione delle logiche di gestione delle reti di distribuzione; pertanto, tali dati sono necessari sia per il TSO sia per i *Distribution System Operator* (di seguito: DSO);
- la deliberazione 628/2018/R/eel ha previsto, tra l'altro e per quanto qui rileva, che, ai fini dello svolgimento del medesimo procedimento, siano avviate dall'Autorità una o più consultazioni finalizzate a presentare gli orientamenti in merito:
  - all'individuazione, anche per il tramite di gruppi di lavoro presso il Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI), delle soluzioni tecnologiche più opportune ai fini dell'acquisizione, della raccolta e del trasferimento dei dati, tenendo conto delle valutazioni di Terna in merito all'utilizzo di piattaforme centralizzate e sistemi *in cloud*; al riguardo, il CEI ha previsto la predisposizione dell'Allegato O alla Norma CEI 0-16 relativo alle prescrizioni tecniche per il Controllore Centrale di Impianto (di seguito: CCI) e dell'Allegato T alla medesima Norma CEI 0-16 relativo ai requisiti tecnici/funzionali delle interfacce di comunicazione del dispositivo CCI;
  - alla definizione della responsabilità dello sviluppo e della manutenzione delle soluzioni di cui al precedente alinea;
  - alle tempistiche di implementazione dello scambio dati, nonché alle tempistiche per l'eventuale adeguamento nella responsabilità di SGU esistenti e alle relative modalità di copertura dei costi.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il CCI, oggetto di normazione tecnica da parte del CEI a seguito di richiesta da parte dell'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 628/2018/R/eel, è l'apparato che consente di:
  - rilevare dall'impianto di produzione le informazioni utili per rispondere alle esigenze di osservabilità e convogliare tali informazioni verso il DSO (funzione di osservabilità); la parte del CCI che consente tale funzione è anche chiamata Monitoratore Centrale di Impianto (di seguito: MCI), avente funzione di monitoraggio;
  - scambiare informazioni, ulteriori a quelle strettamente necessarie ai fini dell'osservabilità, tra l'impianto di produzione e il DSO (ovvero tra l'impianto di produzione e il TSO per il tramite del DSO che gestisce la rete a cui è connesso il medesimo impianto di produzione), nonché tra l'impianto di produzione ed eventuali ulteriori operatori;
  - coordinare il funzionamento dei diversi elementi costituenti l'impianto di produzione affinché il medesimo impianto di produzione operi, nel proprio

complesso, in modo da soddisfare sia le esigenze del DSO al punto di connessione con la rete (funzione di regolazione e controllo per le esigenze di sicurezza della rete), sia le esigenze di eventuali ulteriori operatori (funzione di gestione ottimizzata dell'impianto di produzione e di partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento – MSD), inclusi i *Balancing Service Providers* (di seguito: BSP);

- il CCI (e in particolare la propria parte denominata MCI) consente, quindi, all'impianto di produzione di essere “visto” dal DSO, dal TSO e dagli ulteriori operatori come costituito da un singolo “generatore equivalente” che considera le caratteristiche dei singoli gruppi di generazione e/o dei singoli sistemi di accumulo, nonché della rete di collegamento tra essi; esso è dotato di due porte di comunicazione, una da utilizzarsi per la comunicazione verso il DSO e un'altra da utilizzarsi per comunicazioni verso altri operatori (inclusi i BSP);
- nel mese di dicembre 2020, il CEI ha pubblicato la Variante V1 alla Norma CEI 0-16 comprensiva, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, dell'Allegato O recante le prescrizioni funzionali del CCI relativamente allo scambio delle informazioni tra le unità di generazione/accumulo costituenti l'impianto di produzione e il DSO ai fini dell'osservabilità;
- nel mese di giugno 2021, il CEI ha pubblicato la Variante V2 alla Norma CEI 0-16 comprensiva dell'Allegato T recante i requisiti tecnici/funzionali delle interfacce di comunicazione del CCI per lo scambio dati.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 540/2021/R/eel, ha definito, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 628/2018/R/eel e in coerenza con il regolamento SOGL:
  - le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati tra Terna, imprese distributrici e SGU ai fini dell'esercizio in sicurezza del SEN;
  - le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU;
  - la relativa modalità di copertura dei costi,per gli impianti di produzione afferenti al cosiddetto “perimetro standard”, cioè gli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione di potenza uguale o maggiore a 1 MW;
- per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, la deliberazione 540/2021/R/eel ha:
  - previsto che ai fini dello scambio dati per impianti di produzione connessi alle reti di media tensione si utilizzi il CCI come definito dalla Norma CEI 0-16, ivi inclusi i relativi Allegati O e T, in quanto esso appare la soluzione tecnologica più efficiente per la gestione dello scambio dati e tale da garantire una armonizzazione tra tutti i SGU;

- definito quali impianti di produzione connessi alle reti di media tensione e di potenza uguale o maggiore a 1 MW siano considerati “nuovi” e quali impianti di produzione siano considerati “esistenti” ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dalla medesima deliberazione 540/2021/R/eel, facendo riferimento alla data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione;
- previsto, pertanto, che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dalla medesima deliberazione 540/2021/R/eel:
  - i. gli “impianti di produzione nuovi” siano tutti gli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione e di potenza uguale o maggiore a 1 MW che entrano in esercizio dalla data del 1 dicembre 2022;
  - ii. gli “impianti di produzione esistenti” siano tutti gli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione e di potenza uguale o maggiore a 1 MW che entrano in esercizio entro la data del 30 novembre 2022.

Tali date erano state definite sulla base della lettera della Federazione ANIE del 19 novembre 2021, secondo cui i CCI, realizzati dai costruttori e certificati (con le dovute eccezioni secondo quanto indicato dal CEI), nel rispetto della Norma CEI 0-16 comprensiva dell’Allegato O e dell’Allegato T, avrebbero potuto essere disponibili sul mercato e consegnati a partire dall’inizio di ottobre 2022;

- previsto che, nel caso di “impianti di produzione nuovi”, i produttori installino i dispositivi necessari entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione, e che la mancata installazione sia condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione;
- previsto che, nel caso di “impianti di produzione esistenti”, sia avviato un percorso di adeguamento alle disposizioni previste dalla medesima deliberazione 540/2021/R/eel, da completare entro il 31 gennaio 2024; decorsa tale data, i produttori siano considerati inadempienti;
- previsto, nel solo caso di adeguamento degli “impianti di produzione esistenti”, la definizione di un contributo forfetario, avente valore decrescente in funzione delle tempistiche di adeguamento (in particolare, in funzione della data di invio, da parte del produttore all’impresa distributrice, della comunicazione di avvenuto adeguamento), da riconoscere ai produttori che effettuano tali interventi entro il 31 gennaio 2024. In particolare, è stato previsto che il valore “base” del contributo forfetario sia posto pari a 10.000 € per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento e che il contributo effettivamente riconosciuto sia pari al valore “base” moltiplicato per un coefficiente, oggetto di riduzione lineare su base trimestrale, pari a:
  - i. 1, nel caso di invio entro il 31 marzo 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  - ii. 0,75, nel caso di invio tra il 1 aprile 2023 e il 30 giugno 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  - iii. 0,50, nel caso di invio tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  - iv. 0,25, nel caso di invio tra il 1 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la lettera del 1 dicembre 2022 e in concomitanza con la data di inizio dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 della deliberazione 540/2021/R/eel nel caso di "impianti di produzione nuovi" (obbligatorietà di installazione del CCI), la Federazione ANIE ha evidenziato che, *"avvicinandosi la data del 1° dicembre 2022 in cui gli "impianti di produzione nuovi" [...] dovranno essere dotati di Controllore Centrale d'Impianto (CCI), si segnala purtroppo un disallineamento di quanto indicato rispetto a ciò che si sta riscontrando sul campo [in termini di disponibilità di CCI certificati nel rispetto delle Norme CEI]. [...] non risultano ancora sciolte alcune criticità, in buona parte ascrivibili al tema delle certificazioni del CCI secondo l'Allegato T della CEI 0-16. La finalizzazione di quest'ultimo potrà avvenire solo nel momento in cui il quadro della normativa tecnica europea in materia di cyber security sarà completato. Per tale motivo la TF4 del CT 316 sta giungendo, con l'ausilio dei costruttori ANIE, alla definizione di alcune deroghe temporanee in materia di gestione dei ruoli e certificati, in quanto alcune tematiche non presentano ad oggi un quadro normativo certo. Ne consegue, quindi, che queste tematiche non saranno chiarite prima della scadenza del 1° dicembre 2022."* Pertanto, Federazione ANIE ha richiesto all'Autorità *"di posticipare la scadenza del 1° dicembre 2022 per gli impianti di produzione nuovi al 1° aprile 2023. Ad oggi, infatti, i CCI seppur disponibili sul mercato non possono essere provvisti di tutte le certificazioni richieste dall'Allegato T della [Norma, NdR] CEI 0-16 a causa delle criticità del quadro normativo sopra richiamate. Questo disallineamento sta comportando quindi il diniego della connessione dei nuovi impianti da parte di alcuni distributori. ANIE ritiene pertanto plausibile, viste le difficoltà non ancora risolte in ambito CEI e le complessità insite nell'iter di certificazione riscontrate presso i laboratori, di rimandare l'obbligo di installazione di CCI al 1° aprile 2023, in modo da non ritardare la connessione alla rete dei nuovi impianti."*;
- analoghe criticità sono state evidenziate da alcuni produttori e associazioni, anche per le vie brevi o per il tramite delle imprese distributrici, sia in relazione agli "impianti di produzione nuovi" che, per poter essere connessi in data successiva al 30 novembre 2022, devono disporre dei CCI certificati ai sensi delle Norme CEI, sia in relazione agli "impianti di produzione esistenti" per i quali si riduce il tempo disponibile per l'adeguamento: in merito a questi ultimi, alcune associazioni hanno richiesto sia di posticipare la scadenza entro cui sarebbe riconosciuto il contributo forfetario massimo, sia di ridefinire conseguentemente le tempistiche afferenti alla graduale riduzione del contributo forfetario massimo, sia di prorogare (anche di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2025) la scadenza ultima per l'adeguamento degli "impianti di produzione esistenti". Tali richieste derivano *"dalle difficoltà riscontrate nel processo di definizione della normativa tecnica sul funzionamento dei CCI e, in particolare, di certificazione dei requisiti di cybersecurity dei dispositivi"* che *"vanno peraltro a sommarsi alla complessa situazione degli approvvigionamenti imputabile allo shortage a livello globale di materiali elettronici"*.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- disporre, in considerazione delle criticità segnalate da Federazione ANIE nonché da alcuni produttori e relative associazioni, il rinvio temporale di alcune tempistiche previste dalla deliberazione 540/2021/R/eel in relazione sia agli “impianti di produzione nuovi” sia agli “impianti di produzione esistenti”;
- accogliere, in particolare, la richiesta di posticipare di quattro mesi (dal 1 dicembre 2022 al 1 aprile 2023) la data da cui gli impianti di produzione sono classificati come “impianti di produzione nuovi” e pertanto, ai fini dell’attivazione della connessione, devono essere dotati di CCI realizzati dai costruttori e certificati (con le dovute eccezioni secondo quanto indicato dal CEI), nel rispetto della Norma CEI 0-16 comprensiva dell’Allegato O e dell’Allegato T;
- rimodulare, di conseguenza, tutte le scadenze afferenti all’adeguamento degli “impianti di produzione esistenti”, ivi inclusa la data ultima entro cui l’adeguamento deve essere completato; prevedere, in particolare, che anche tali scadenze siano prorogate di quattro mesi in coerenza con il posticipo di cui al punto precedente, senza quindi alterare le procedure e la struttura della deliberazione 540/2021/R/eel;
- modificare, pertanto, la deliberazione 540/2021/R/eel, prevedendo che:
  - gli “impianti di produzione nuovi”, ai fini dell’applicazione della medesima deliberazione, siano tutti gli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione e di potenza uguale o maggiore a 1 MW che entrano in esercizio dalla data del 1 aprile 2023;
  - gli “impianti di produzione esistenti”, ai fini dell’applicazione della medesima deliberazione, siano tutti gli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione e di potenza uguale o maggiore a 1 MW che entrano in esercizio entro la data del 31 marzo 2023;
  - siano conseguentemente rivisti gli intervalli temporali, di cui all’articolo 4, comma 4.4, della medesima deliberazione, funzionali all’applicazione dei coefficienti di riduzione del valore “base” del contributo forfetario per l’adeguamento degli “impianti di produzione esistenti”. In particolare, è opportuno prevedere che il coefficiente di riduzione sia pari a:
    - i. 1, nel caso di invio entro il 31 luglio 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
    - ii. 0,75, nel caso di invio tra il 1 agosto 2023 e il 31 ottobre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
    - iii. 0,50, nel caso di invio tra il 1 novembre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
    - iv. 0,25, nel caso di invio tra il 1 febbraio 2024 e il 31 maggio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- come previsto dall’articolo 1, comma 1.4, dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, non procedere alla consultazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento poiché incompatibile con le esigenze di urgenza precedentemente descritte

## **DELIBERA**

1. la deliberazione 540/2021/R/eel è modificata come di seguito descritto:
  - all'articolo 1, comma 1.2, lettera a), le parole "30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 marzo 2023";
  - all'articolo 1, comma 1.2, lettera b), le parole "1 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti parole: "1 aprile 2023";
  - all'articolo 4, comma 4.4, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti lettere: "
    - a) 1, nel caso di invio entro il 31 luglio 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
    - b) 0,75, nel caso di invio tra il 1 agosto 2023 e il 31 ottobre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
    - c) 0,50, nel caso di invio tra il 1 novembre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
    - d) 0,25, nel caso di invio tra il 1 febbraio 2024 e il 31 maggio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.”;
  - all'articolo 4, commi 4.1, 4.3 e 4.6, le parole "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 maggio 2024";
  - all'articolo 5, comma 5.2, le parole "30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 marzo 2023";
  - all'articolo 5, comma 5.3, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 ottobre 2023" e le parole "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 maggio 2024";
  - all'articolo 5, comma 5.4, le parole "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti parole: "29 febbraio 2024" e le parole "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 luglio 2024";
2. la presente deliberazione è trasmessa a Terna S.p.A. e a Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. la presente deliberazione, nonché la deliberazione 540/2021/R/eel come modificata dalla presente deliberazione, sono pubblicate nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*